

IN ATTESA DELLA NUOVA AZIONE DI CLASSE ITALIANA

La riforma dell'azione di classe italiana – prevista dalla legge n° 31 del 2019 – entrerà in vigore il prossimo 19 novembre.

Ecco le principali novità e i primi profili critici per le imprese.

I. LE PRINCIPALI NOVITA'

1. La nuova azione di classe italiana potrà essere promossa contro tutte le società, fornitori di servizi pubblici, o enti che gestiscono servizi di pubblica utilità in relazione a condotte poste in essere nello svolgimento della propria attività per ottenere risarcimento e/o restituzione per qualsiasi presunta violazione contrattuale o extracontrattuale, senza limitazioni.
2. L'adesione all'azione (c.d. "*opt in*") potrà avvenire entro determinati termini non solo nella fase successiva all'ordinanza di ammissione ma anche in quella successiva alla sentenza. La riforma sovverte in un certo senso i principi processuali, con la possibilità di far esaminare la singola domanda dopo che l'accertamento della condotta illecita in generale è già stato compiuto dal giudice.
3. In caso di accoglimento dell'azione di classe, inizierà la fase di liquidazione, durante la quale il Tribunale nominerà un rappresentante comune della classe appositamente nominato. Quest'ultimo dovrà essere considerato un pubblico ufficiale con gli stessi requisiti di un curatore fallimentare e sarà incaricato di redigere un piano di risarcimento per la liquidazione del credito di ogni individuo danneggiato.

II. PROFILI CRITICI E CONSEGUENZE PER LE IMPRESE

1. E' possibile affermare senza tema di smentita che la nuova azione di classe italiana sia finalizzata a incentivare in modo significativo l'attuale (e a dire il vero molto limitata) applicazione delle azioni di classe in Italia.
2. Tuttavia, le nuove regole potrebbero anche portare a potenziali distorsioni del sistema, incoraggiando comportamenti opportunistici e complicando la gestione dei relativi procedimenti.
3. In particolare, le società convenute potrebbero correre seri rischi in base alle nuove disposizioni sull'azione di classe. Infatti, non solo i ricorrenti (persone fisiche o associazioni) avranno maggiori possibilità

di far vale in giudizio presunti violazioni contrattuali ed extracontrattuali e di intentare azioni di classe contro aziende e fornitori di servizi pubblici, ma avranno anche la possibilità di aderire all'azione di classe successivamente alla conclusione della causa nel merito: tale facoltà rappresenta una seria minaccia per le imprese.

4. Infatti, alle imprese convenute potrebbe di fatto essere impedito fino al termine del processo nel merito di conoscere l'effettivo perimetro dei danni risarcibili e quindi le potenziali responsabilità derivanti dall'azione in oggetto.
5. Pertanto, la nuova azione di classe introduce un elemento di sostanziale incertezza per le società convenute, che potrebbe avere un impatto rilevantissimo sulla loro strategia di difesa, nonché sulle loro capacità di valutazione del rischio, anche in termini contabili e di bilancio.

Milano, 20 ottobre 2020